

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Consiglio</b>	
2003/C 13/01	Conclusioni del Consiglio del 19 dicembre 2002 sulla direttiva «Televisione senza frontiere» .....	1
2003/C 13/02	Risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale .....	2
2003/C 13/03	Risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 relativa all'attuazione del piano d'azione concernente la cooperazione europea nell'ambito della cultura: valore aggiunto europeo e mobilità delle persone e circolazione delle opere nel settore culturale .....	5
2003/C 13/04	Risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sui contenuti dei media interattivi in Europa .....	8
	<b>Commissione</b>	
2003/C 13/05	Tassi di cambio dell'euro .....	10
2003/C 13/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3029 — Société Générale/AIHL Europe) <sup>(1)</sup> .....	11
2003/C 13/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3068 — Ascott Group/Goldman Sachs/Orville) <sup>(1)</sup> .....	12
2003/C 13/08	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2980 — Cargill/AOP) <sup>(1)</sup> .....	13
2003/C 13/09	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.3032 — Interbrew/Brauergilde) <sup>(1)</sup> .....	13
2003/C 13/10	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.3001 — Celanese/Clariant Emulsion Business) <sup>(1)</sup> .....	14

Numero d'informazione

Sommario (*segue*)

Pagina

2003/C 13/11

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.3021 — Apax/Duke/Focus Wickes/JV) <sup>(1)</sup> ..... 14

---

**Rettifiche**

2003/C 13/12

Rettifica della pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU C 255 del 23.10.2002) 15



---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

*(Comunicazioni)***CONSIGLIO****CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO****del 19 dicembre 2002****sulla direttiva «Televisione senza frontiere»***(2003/C 13/01)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. RAMMENTA la sessione del Consiglio del 23 maggio 2002 che ha messo in luce un ampio consenso sulla necessità di un'approfondita preparazione preliminare al fine di elaborare eventuali future proposte concernenti la direttiva;
  2. SOTTOLINEA l'importanza di mettere a frutto, tra l'altro, l'esperienza degli Stati membri nel settore, in particolare in materia di legislazione, coregolamentazione e autoregolamentazione;
  3. DESIDERA mettere in rilievo l'importanza di sostenere la duplice funzione culturale ed economica dei media di trasmissione televisiva e ritiene fruttuoso uno scambio di opinioni sulle attuali esperienze;
  4. RAMMENTA i principi ispiratori su cui si basa la direttiva, alcuni dei quali si possono sintetizzare come segue:
    - garantire la libera circolazione dei servizi di trasmissione televisiva nella Comunità, sulla base del principio del paese di origine,
    - promuovere la diversità culturale e linguistica e il potenziamento dell'industria europea degli audiovisivi,
    - rafforzare l'indispensabile funzione della televisione nella vita democratica, sociale e culturale della società;
  5. SOTTOLINEA che, per stabilire un quadro regolamentare favorevole allo sviluppo del settore e agevolare l'accesso dei cittadini a un'ampia scelta di programmi televisivi di vari Stati membri, è importante, anche in base all'esperienza degli Stati membri, che la Commissione nelle sue riflessioni valuti, tra l'altro, se sia necessario tener conto di altri sviluppi rilevanti per il settore televisivo, specialmente delle implicazioni dei nuovi mezzi di diffusione dei contenuti audiovisivi, ad esempio dei media interattivi;
  6. ATTENDE CON INTERESSE la relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva TSF e le discussioni approfondite nel contesto della preparazione da parte della Commissione di future proposte relative alla direttiva, in particolare nell'ambito del comitato di contatto istituito tra l'altro per discutere questioni relative alla direttiva;
  7. ESPRIME l'intenzione di fare regolarmente il punto dei progressi delle presenti discussioni.
-

**RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO****del 19 dicembre 2002****sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale**

(2003/C 13/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

- (1) L'istruzione e la formazione sono mezzi indispensabili per promuovere l'occupabilità, la coesione sociale, la cittadinanza attiva, nonché la realizzazione personale e professionale.
  - (2) I sistemi di istruzione e di formazione professionale svolgono un ruolo centrale nella diffusione delle competenze e delle qualifiche. Sviluppare l'Europa basata sulla conoscenza costituisce una sfida fondamentale per i sistemi di istruzione e formazione professionale in Europa e per tutti i soggetti interessati. A questo riguardo è importante garantire l'apertura e l'accessibilità del mercato europeo del lavoro a tutti.
  - (3) L'istruzione e la formazione professionale nell'Unione europea comportano una grande diversità di legislazioni, di strutture di istruzione e di formazione e di soggetti chiave, compresi i governi e le parti sociali; l'allargamento dell'Unione accentuerà questa diversità. La creazione di uno spazio europeo della conoscenza consentirà non solo di trarre profitto da tale diversità, ma anche di mantenerla e preservarla.
  - (4) L'azione prevista nella presente risoluzione rispetta la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in particolare l'articolo 14, in cui si stabilisce che ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
  - (5) Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha riconosciuto il ruolo importante svolto dall'istruzione quale parte integrante delle politiche economiche e sociali, strumento del rafforzamento della competitività dell'Europa attraverso il mondo e garanzia di coesione delle nostre società e del pieno sviluppo dei cittadini. Il Consiglio europeo ha fissato l'obiettivo strategico dell'Unione europea di diventare l'economia basata sulla conoscenza più dinamica del mondo. Lo sviluppo di un'istruzione e di una formazione professionale di qualità elevata è un elemento cruciale e parte integrante di tale strategia, segnatamente per quanto riguarda la promozione dell'inclusione sociale, della coesione, della mobilità, dell'occupabilità e della competitività.
  - (6) La relazione sugli obiettivi futuri e concreti dei sistemi di istruzione e di formazione, adottata dal Consiglio europeo di Stoccolma nel marzo 2001, individua nuovi settori di azione comune a livello europeo per realizzare gli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona. Tali settori si basano sui tre obiettivi strategici della relazione che consistono nel migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi di istruzione e di formazione dell'Unione europea, nel facilitare l'accesso di tutti ai sistemi di istruzione e formazione e nell'aprire i sistemi di istruzione e formazione al resto del mondo.
  - (7) La raccomandazione 2001/613/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori <sup>(1)</sup> ed il piano d'azione per la mobilità approvato dal Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000 elencano una serie di misure atte a promuovere la mobilità.
  - (8) Nel marzo 2002 il Consiglio europeo di Barcellona ha approvato il programma di lavoro sul follow-up della relazione sugli obiettivi, esortando a fare dell'istruzione e della formazione in Europa un punto di riferimento di qualità a livello mondiale entro il 2010. Ha inoltre invitato ad intraprendere ulteriori azioni per introdurre strumenti volti a garantire la trasparenza dei diplomi e delle qualifiche, comprese azioni di promozione analoghe a quelle intraprese nel quadro del processo di Bologna, ma adattate al settore dell'istruzione e della formazione professionale.
  - (9) La risoluzione sull'apprendimento permanente <sup>(2)</sup> è stata adottata dal Consiglio del 27 giugno 2002. In risposta alle conclusioni dei Consigli europei di Lisbona e di Barcellona, questa risoluzione costituisce, in particolare nel quadro dell'azione prioritaria volta a valorizzare l'apprendimento, una base per l'iniziativa a favore di una più stretta cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione professionale, anche per quanto riguarda la trasparenza, il riconoscimento e la trasferibilità, la qualità ed i progetti transnazionali. Ciò è stato già confermato dalla risoluzione sulle competenze e la mobilità <sup>(3)</sup> adottata dal Consiglio il 3 giugno 2002.
- PRENDE ATTO che la transizione verso un'economia basata sulla conoscenza in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale comporta nuove sfide per lo sviluppo delle risorse umane;
- PRENDE ATTO che l'adattabilità e l'occupabilità dei giovani e degli adulti, così come dei lavoratori più anziani, dipendono in gran parte dall'accesso all'istruzione e alla formazione professionale iniziali di alta qualità nonché dall'opportunità di aggiornarsi ed acquisire nuove competenze nel corso della vita lavorativa;

(1) GU L 215 del 9.8.2001, pag. 30.

(2) GU C 163 del 9.7.2002, pag. 1.

(3) GU C 162 del 6.7.2002, pag. 1.

PRENDE ATTO che, in una prospettiva rivolta all'apprendimento permanente, occorre perseguire a tutti i livelli, compreso quello dell'apprendimento formale e non formale, una maggiore cooperazione europea nel settore dell'istruzione e formazione professionale, ponendo l'accento sulla necessità di assicurare collegamenti appropriati tra l'istruzione e la formazione iniziale e continua. Tali collegamenti sono necessari per superare la frammentazione tra le varie forme di istruzione e formazione e per sfruttare appieno gli aspetti positivi della diversità dei sistemi di istruzione e formazione professionale attualmente presenti in Europa;

PRENDE ATTO delle pertinenti attività già in corso in varie agenzie comunitarie, ad esempio il CEDEFOP e la Fondazione europea per la formazione professionale, le sedi informali a livello comunitario, ad esempio le riunioni dei direttori generali per la formazione professionale, i forum sulla trasparenza e sulla qualità esistenti, nonché nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti, e sottolinea l'esigenza di assicurarne la complementarità;

PRENDE ATTO che, nell'ambito del dialogo sociale europeo, le parti sociali europee hanno concordato un quadro di azioni per lo sviluppo delle competenze e delle qualifiche lungo tutto l'arco della vita. Le organizzazioni delle parti sociali europee promuoveranno tale quadro negli Stati membri a tutti i livelli pertinenti, tenendo conto delle politiche e delle prassi nazionali;

CONSTATA che la conferenza sulla cooperazione rafforzata in materia di istruzione e formazione professionale, svoltasi a Bruxelles nel giugno 2002, alla quale hanno partecipato gli Stati membri, la Commissione, i paesi candidati all'adesione, i paesi del SEE e le parti sociali, ha messo in luce alcuni principi operativi e prioritari volti ad intensificare la cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione professionale;

SOTTOLINEA che occorre rafforzare ed intensificare la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale in modo da sostenere l'idea che i cittadini possono muoversi liberamente tra differenti occupazioni, regioni, settori e paesi in Europa;

SOTTOLINEA che occorre migliorare la qualità e l'attrattiva dell'istruzione e della formazione professionale in Europa;

SOTTOLINEA che una cooperazione più intensa dovrebbe basarsi, fra l'altro, sui seguenti principi operativi:

- la cooperazione dovrebbe essere basata sull'obiettivo del 2010, fissato dal Consiglio europeo conformemente al programma di lavoro dettagliato e al follow-up della relazione sugli obiettivi, onde assicurarne la coerenza rispetto agli obiettivi fissati dal Consiglio,
- le misure dovrebbero essere volontarie e sviluppate essenzialmente tramite una cooperazione di tipo ascendente,
- le iniziative devono incentrarsi sui bisogni dei cittadini e delle organizzazioni di utenti,

— la cooperazione dovrebbe essere inclusiva e coinvolgere gli Stati membri, la Commissione, i paesi candidati EFTA-SEE e le parti sociali;

SOTTOLINEA che, nell'ambito di una più intensa cooperazione, si dovrebbe prestare speciale attenzione al principio dell'integrazione tra uomini e donne e dell'inclusione sociale;

RIBADISCE:

1. il suo impegno ad intensificare la cooperazione in materia di istruzione e formazione professionale al fine di eliminare gli ostacoli alla mobilità geografica e professionale e promuovere l'accesso all'apprendimento permanente; ciò comporta l'adozione di misure per accrescere la trasparenza e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche nell'ambito dei sistemi di istruzione e formazione professionale e per promuovere una più stretta cooperazione per quanto riguarda la qualità dei sistemi europei di istruzione e formazione professionale, come solida base per la fiducia reciproca;
2. l'opportunità di rafforzare l'ulteriore cooperazione in materia di istruzione e formazione professionale mediante le azioni e politiche elaborate soprattutto nel quadro della relazione su «Gli obiettivi futuri e concreti dei sistemi di istruzione e di formazione», tenendo conto della risoluzione sull'apprendimento permanente, ma anche nel quadro della strategia europea per l'occupazione; gli strumenti comunitari in materia di istruzione e formazione, in particolare il programma Leonardo da Vinci, il Fondo sociale europeo e le iniziative sull'e-learning e sulle lingue straniere, sono mezzi importanti per la realizzazione di tali obiettivi;

RICONOSCE che si dovrebbe dare priorità a quanto segue:

Dimensione europea

— Rafforzare la dimensione europea dell'istruzione e della formazione professionale allo scopo di migliorare e di intensificare la cooperazione, così da facilitare e promuovere la mobilità e lo sviluppo di forme di cooperazione interistituzionale, partenariati e altre iniziative transnazionali, tutto al fine di dare maggiore visibilità al settore europeo dell'istruzione e della formazione in un contesto internazionale e far sì che l'Europa sia riconosciuta, a livello mondiale, come un punto di riferimento in materia di apprendimento.

Trasparenza, informazione, orientamento

— Aumentare la trasparenza nell'istruzione e nella formazione professionale tramite l'attuazione e la razionalizzazione degli strumenti e delle reti di informazione, anche grazie all'integrazione di strumenti esistenti, quali il CV europeo, i supplementi ai certificati e ai diplomi, il quadro comune europeo di riferimento per le lingue e l'Europass, in un unico quadro.

— Rafforzare le politiche, i sistemi e le prassi che sostengono l'informazione, l'orientamento e le consulenze negli Stati membri a tutti i livelli educativi, formativi ed occupazionali, in particolare per quanto concerne l'accesso all'apprendimento, l'istruzione e la formazione professionale e la trasferibilità e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche, in modo da agevolare la mobilità occupazionale e geografica dei cittadini in Europa.

#### Riconoscimento delle competenze e delle qualifiche

- Esaminare i modi per promuovere la trasparenza, la comparabilità, la trasferibilità e il riconoscimento delle competenze e/o delle qualifiche tra i vari paesi e a differenti livelli elaborando livelli di riferimento, principi comuni di certificazione e misure comuni, fra cui un sistema di trasferimento di crediti accademici per l'istruzione e la formazione professionale.
- Sostenere maggiormente lo sviluppo delle competenze e delle qualifiche a livello settoriale rafforzando, in particolare mediante il coinvolgimento delle parti sociali, la cooperazione ed il coordinamento. Tale impostazione si riflette in numerose iniziative a livello comunitario, bilaterale e multilaterale, ivi comprese quelle già individuate in vari settori e che si prefiggono qualifiche reciprocamente riconosciute.
- Definire una serie di principi comuni concernenti la convalida dell'apprendimento non formale ed informale al fine di assicurare una maggiore compatibilità tra le impostazioni seguite dai vari paesi e a differenti livelli.

#### Garanzia della qualità

- Promuovere la cooperazione in materia di garanzia della qualità, con particolare attenzione allo scambio di modelli e metodi nonché a criteri e principi qualitativi comuni in materia di istruzione e formazione professionale.

— Prestare attenzione alle esigenze in materia di apprendimento degli insegnanti e formatori attivi in ogni tipo di istruzione e formazione professionale.

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE:

- a prendere le misure appropriate per iniziare ad attuare le priorità identificate nella presente risoluzione,
- a sviluppare e adeguare le strutture e gli strumenti esistenti in Europa e attinenti alle summenzionate priorità e a stabilire, se del caso, nessi con i lavori svolti nel contesto della dichiarazione di Bologna,
- ad assicurare il pieno coinvolgimento dei soggetti chiave, in particolare delle parti sociali e del comitato consultivo per la formazione professionale,
- a coinvolgere in tale processo i paesi candidati all'adesione e i paesi dell'EFTA-SEE, conformemente agli obiettivi ed agli accordi esistenti,
- a rafforzare, se del caso, la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, in particolare l'OCSE, l'UNESCO, l'ILO e il Consiglio d'Europa nello sviluppo di politiche ed azioni concrete in materia di istruzione e formazione professionale,
- a presentare, nella sessione del Consiglio europeo della primavera 2004, una relazione sull'andamento dei lavori nel quadro della relazione sul follow-up riguardante i futuri obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione, secondo quanto richiesto dal Consiglio stesso.

## RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2002

**relativa all'attuazione del piano d'azione concernente la cooperazione europea nell'ambito della cultura: valore aggiunto europeo e mobilità delle persone e circolazione delle opere nel settore culturale**

(2003/C 13/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. RICORDANDO che il 25 giugno 2002 il Consiglio ha adottato una risoluzione su un nuovo piano di lavoro concernente la cooperazione europea nell'ambito della cultura, e che tra le priorità del piano sono comprese l'analisi e la messa a punto di metodi di individuazione e valutazione del valore aggiunto delle azioni europee nel settore della cultura, così come lo sviluppo e la promozione della mobilità delle persone e della circolazione delle opere nel settore culturale;

2. RITENENDO che il valore aggiunto europeo costituisca un concetto basilare e decisivo nell'ambito della cooperazione culturale europea, nonché un requisito generale per l'azione culturale comunitaria e che costituisca pertanto anche un'importante premessa per il proseguimento del piano di lavoro nel campo della cultura;

3. CONSIDERANDO che l'ulteriore promozione della mobilità delle persone e della circolazione delle opere nel settore culturale è di grande importanza per il futuro della cooperazione culturale, e nel contempo costituisce una misura fondamentale per conseguire l'obiettivo del valore aggiunto europeo, promuovendo in tal modo lo sviluppo di uno spazio culturale comune alle popolazioni europee;

4. TENENDO CONTO del fatto che l'allargamento dell'Unione europea accresce l'opportunità e l'importanza di affrontare sia il concetto di valore aggiunto europeo sia la questione della mobilità delle persone e della circolazione delle opere;

I

**Valore aggiunto europeo**

5. REPUTANDO che, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dal trattato che istituisce la Comunità europea, il valore aggiunto europeo delle azioni culturali comunitarie vada ricercato nelle azioni che non possono essere realizzate in modo sufficiente a livello degli Stati membri e che quindi, a causa dell'importanza o degli effetti, possono essere meglio realizzate a livello della Comunità;

6. SOTTOLINEA che il fatto di evidenziare il concetto di valore aggiunto europeo ha un impatto significativo sulla futura cooperazione culturale europea rendendo le azioni culturali più coerenti, strutturate e visibili;

7. CONVIENE che per valore aggiunto europeo dell'azione culturale comunitaria si intendono generalmente gli effetti sinergici risultanti dalla cooperazione europea e che costi-

tuiscono una dimensione distintiva europea in aggiunta alle azioni e politiche a livello degli Stati membri nel settore della cultura;

8. CONVIENE che il concetto di valore aggiunto europeo è di natura dinamica e pertanto va interpretato in modo flessibile;

9. CONVIENE pertanto che il valore aggiunto europeo delle azioni culturali può essere definito e valutato cumulativamente facendo riferimento ai seguenti punti:

i) azioni che incoraggino la cooperazione tra Stati membri;

ii) azioni aventi un chiaro carattere multilaterale;

iii) azioni con obiettivi ed effetti meglio conseguibili a livello comunitario che non a livello degli Stati membri;

iv) azioni che riguardino, raggiungano e avvantaggino in primo luogo i cittadini europei, accrescendo inoltre la reciproca conoscenza delle culture;

v) azioni volte ad essere sostenibili e a costituire un contributo a lungo termine allo sviluppo della cooperazione, dell'integrazione e delle culture in Europa;

vi) azioni volte ad un'ampia visibilità e accessibilità;

10. INVITA gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, a tener conto del contenuto del punto 9 al fine di conseguire e garantire il valore aggiunto europeo dell'azione comunitaria nel campo culturale;

11. CONVIENE che il Consiglio valuti, entro il 2004, il follow-up dei punti 9 e 10 ed INVITA la Commissione, nell'ambito delle sue competenze, a partecipare a tale processo;

II

**Mobilità delle persone e circolazione delle opere nel settore culturale**

12. RICORDANDO che il Consiglio e il Parlamento europeo hanno in più occasioni sottolineato l'importanza di promuovere la mobilità nell'ambito del settore culturale, e più recentemente nella risoluzione del Consiglio del 17 dicembre 1999 sulla libera circolazione e nella risoluzione del Parlamento europeo del 5 settembre 2001 sulla cooperazione culturale nell'Unione europea;

13. PRENDENDO ATTO, tra l'altro, della relazione sullo sfruttamento e lo sviluppo del potenziale occupazionale nel settore culturale nell'era della digitalizzazione e dello studio sul tema mobilità e libera circolazione delle persone e dei prodotti nel settore culturale, pubblicati entrambi dalla Commissione rispettivamente nel giugno 2001 e nel giugno 2002, nonché del seminario di esperti in materia di mobilità svoltosi a Århus nel settembre 2002;
  14. SOTTOLINEA che la promozione della mobilità delle persone e la circolazione delle opere nel settore culturale costituiscono fattori decisivi nella diffusione della conoscenza, dell'esperienza, dell'ispirazione reciproca e della cooperazione. La mobilità e la circolazione saranno pertanto importanti strumenti per far conoscere la diversità delle culture in Europa e rafforzare la cooperazione culturale;
  15. PONE IN EVIDENZA che le industrie della cultura negli ultimi anni hanno registrato una notevole crescita con un'incidenza sempre maggiore per l'economia e l'occupazione europee;
  16. SOTTOLINEA che il settore culturale in Europa è caratterizzato da un grande numero di piccole e medie imprese nonché da varie forme di lavoro subordinato e autonomo, e che pertanto tale settore necessita in maniera particolare di collegamenti in rete, coordinamento e diffusione di conoscenze e informazioni;
  17. TENENDO CONTO che alcuni ostacoli alla mobilità, come pure i mezzi per aumentare la mobilità, sono propri del settore culturale, allorché la maggior parte dei problemi devono essere affrontati in un contesto più ampio e orizzontale, come indicano ad esempio le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002;
  18. SOTTOLINEA che, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, la Comunità deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge e dovrebbe pertanto contribuire a creare il contesto necessario ad una maggiore mobilità, PRENDE ATTO delle pertinenti attività già in corso in un certo numero di sedi a livello comunitario e SOTTOLINEA la necessità che tali attività siano complementari;
  19. CONVIENE che i temi elencati nell'allegato costituiranno la base per ulteriori iniziative ed azioni, e che il Consiglio procederà regolarmente ad una valutazione dei lavori effettuati fino alla fine del 2004, compreso l'esame orizzontale dei pertinenti lavori in altri ambiti politici, ed INVITA la Commissione, nell'ambito delle sue competenze, a partecipare a tale processo;
  20. INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, in base alle rispettive competenze, ad adottare, dopo debito esame, misure concrete a livello comunitario e/o degli Stati membri per agevolare o promuovere la mobilità delle persone e la circolazione delle opere nel settore culturale.
-



## ALLEGATO

**Possibili misure intese ad aumentare la mobilità delle persone e la circolazione delle opere nel settore culturale**

In conformità del principio di sussidiarietà e rispettando pienamente le loro responsabilità nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali, si dovrebbero prendere in esame misure, a livello comunitario e/o degli Stati membri, che si avvalgano per quanto possibile delle strutture e dei programmi esistenti, intese a promuovere la mobilità e, se del caso, rimuovere gli ostacoli alla mobilità.

**Misure intese a promuovere la mobilità**

1. Creare servizi nazionali dell'informazione («sportelli unici») per coordinare sotto forma di siti web e/o uffici d'informazione, e diffondere informazioni pratiche (in varie lingue) sui contatti e sulle possibilità e condizioni di lavoro, nonché se del caso sulla normativa nei paesi europei.
2. Collegare siti web contenenti informazioni sugli aspetti pratici e amministrativi della mobilità, per esempio nell'ambito del portale culturale europeo o del sito web unico sulla mobilità che la Commissione sta mettendo a punto.
3. Migliorare le possibilità di collegamento in rete tra singoli artisti e operatori culturali.
4. Esaminare le modalità per diffondere le informazioni pertinenti e migliorare le strutture ricettive, quali alloggi e laboratori, per gli artisti e gli operatori culturali ospiti provenienti da altri Stati membri.
5. Esaminare i mezzi e le modalità per promuovere la consapevolezza del pubblico in generale, in particolare dei bambini e dei giovani, della ricchezza e della diversità delle culture e dell'arte in Europa.
6. Incoraggiare coloro che studiano le materie artistiche e gli insegnanti che operano nel settore culturale a partecipare ai programmi comunitari di interscambio.
7. Facilitare l'acquisizione da parte degli artisti e degli operatori culturali delle qualifiche necessarie alla mobilità, incluse le competenze in campo linguistico e imprenditoriale.
8. Facilitare la cooperazione interdisciplinare e transfrontaliera tra le scuole e altri istituti di formazione che operano nel settore culturale, anche esplorando le possibilità di migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche.
9. Facilitare la raccolta dei dati statistici sulla mobilità nel settore culturale, tenendo conto dei vincoli di carattere giuridico e amministrativo.
10. Promuovere l'utilizzazione dei programmi di supporto esistenti, come pure esaminare le possibilità di sviluppare i meccanismi di supporto nazionali e/o europei per favorire la mobilità.

**Misure intese ad eliminare eventuali ostacoli giuridici e amministrativi alla mobilità**

1. Conoscenza da parte dei cittadini dei propri diritti ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 e degli accordi reciproci in vigore concernenti la previdenza sociale quando essi siano temporaneamente residenti in un altro Stato membro.
  2. Adozione da parte degli Stati membri, previo un debito esame, delle misure che reputano appropriate, conformemente alla legislazione comunitaria nonché nel quadro della legislazione nazionale, affinché le persone che operano nel settore culturale e che si trasferiscono in un altro Stato membro per motivi professionali non siano discriminate, a causa della mobilità, per quanto concerne la pertinente previdenza sociale, comprese le formalità amministrative relative a tale previdenza come l'assistenza sanitaria e altre prestazioni pertinenti.
  3. Avvio da parte degli Stati membri fra loro, per quanto occorra, di negoziati intesi a garantire a favore dei loro cittadini l'eliminazione dell'eventuale doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità, conformemente al disposto del trattato.
-

## RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2002

### sui contenuti dei media interattivi in Europa

(2003/C 13/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. PRENDE ATTO della diffusione dei media interattivi specialmente tra le generazioni più giovani, la cui vita quotidiana, le cui condizioni e la cui educazione sono sempre più influenzate dai computer, da Internet e dai servizi di comunicazione mobile;
2. RILEVA che le competenze richieste nella società dell'informazione stanno passando dalla ricezione passiva di conoscenze all'esplorazione attiva e alla soluzione di problemi;
3. RILEVA che i media interattivi possono svolgere un ruolo importante per quanto riguarda l'istruzione dei singoli, l'innovazione del settore pubblico e di quello privato e la diversità culturale. La diversità linguistica e culturale in Europa può e deve manifestarsi nei contenuti dei media interattivi del futuro, a vantaggio del costante sviluppo delle culture in Europa;
4. NOTA che i contenuti creativi dei media interattivi a livello sia europeo che mondiale costituiscono un mercato importante e in espansione;
5. RAMMENTA l'obiettivo strategico stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, ossia che l'Unione europea «diventi l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale»;
6. RICORDA che il Consiglio ha sottolineato a più riprese l'importanza delle industrie creative e, da ultimo, la risoluzione del Consiglio, del 25 giugno 2002, su un nuovo piano di lavoro concernente la cooperazione europea nell'ambito della cultura <sup>(1)</sup>, ha previsto quali temi prioritari l'incentivazione dello sviluppo delle industrie culturali e creative della Comunità e lo sviluppo e la promozione della mobilità delle persone e della circolazione delle opere nel settore culturale;
7. SI COMPIACE dei pertinenti studi e attività già in corso in ambito comunitario, nonché a livello dei singoli Stati membri;
8. SOTTOLINEA L'IMPORTANZA, alla luce dello sviluppo della società della conoscenza e dello sviluppo delle industrie culturali e creative, di garantire la qualità del contenuto dei nuovi media coniugando libertà artistica, creatività, innovazione, nonché diversità culturale e linguistica. Si tratta di una sfida per la politica culturale e degli audiovisivi che può essere altresì considerata in connessione con un obiettivo di politica industriale e, precisamente, promuovere l'innovazione ed assicurare alle imprese europee un'equa parte del mercato dei contenuti dei media interattivi;
9. SOTTOLINEA L'IMPORTANZA della tutela dei consumatori e della protezione dei giovani in tale contesto, nonché la necessità di promuovere l'accesso di tutti i cittadini ai media interattivi;
10. CONSIDERA che, poiché i contenuti dei media interattivi rappresentano un settore di crescita con ampie prospettive nel campo della politica culturale e dei media, ma in gran parte ancora in una fase iniziale per quanto riguarda gli investimenti e le entrate, sia necessaria una maggiore attenzione, nel settore sia pubblico che privato, nei confronti di tali contenuti in quanto nuovo fenomeno culturale, audiovisivo e commerciale;
11. RICONOSCE che le industrie europee di contenuti dei media interattivi hanno un ampio potenziale di sviluppo, sono costituite in ampia misura da piccole e medie imprese e devono attrarre finanziamenti a sostegno del loro potenziale;
12. RICONOSCE l'importanza del servizio pubblico radiotelevisivo per lo sviluppo dei contenuti dei media interattivi;
13. RITIENE che, per combinare la diversità culturale con un mercato europeo coerente e integrato dei contenuti interattivi e culturali, sarebbe utile focalizzare l'attenzione tra l'altro sui seguenti elementi:
  - schemi relativi a reti transnazionali europee di professionisti che contribuiscano alla diffusione di successi ed esperienze e allo sviluppo di competenze nell'ambito delle industrie europee di contenuti interattivi,
  - disponibilità ed adeguatezza dei finanziamenti per lo sviluppo di contenuti creativi medialti interattivi al fine di rafforzare la posizione di mercato dei produttori europei di contenuti dei media interattivi,
  - distribuzione e commercializzazione dei contenuti dei media interattivi europei;
14. INVITA gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze, a
  - raccogliere informazioni ed esperienze e a sorvegliare lo sviluppo della produzione di contenuti medialti interattivi,

<sup>(1)</sup> GU C 162 del 6.7.2002, pag. 5.

- 
- esaminare se, sulla base delle esperienze ed azioni nazionali, siano necessarie iniziative finalizzate allo scambio di buone prassi in merito alla dimensione culturale, economica e sociale dei contenuti dei media interattivi,
  - esaminare come le industrie di contenuti dei media interattivi possano trarre vantaggio dalle accresciute possibilità di collegamento in rete al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze,
  - esaminare se i contenuti dei media interattivi pongano sfide specifiche alle azioni nazionali e comunitarie esistenti per quanto concerne lo sviluppo, la distribuzione e la commercializzazione,
  - esaminare come i contenuti dei media interattivi debbano essere utilizzati per la promozione e la diffusione della diversità culturale e linguistica dell'Europa,
  - esaminare come si debba tener conto degli interessi dei consumatori e specialmente dei giovani;
15. INVITA la Commissione ad esaminare le sfide culturali, linguistiche ed economiche che i contenuti dei media interattivi pongono a livello europeo e a valutare se siano necessarie azioni comunitarie opportunamente adeguate, supplementari o nuove al fine di garantire la diversità culturale e lo sviluppo economico del settore.
-

# COMMISSIONE

## Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

17 gennaio 2003

(2003/C 13/05)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0652	LVL	lats lettoni	0,6206
JPY	yen giapponesi	125,34	MTL	lire maltesi	0,4198
DKK	corone danesi	7,4343	PLN	zloty polacchi	4,0682
GBP	sterline inglesi	0,6582	ROL	leu rumeni	35708
SEK	corone svedesi	9,175	SIT	tolar sloveni	230,775
CHF	franchi svizzeri	1,4598	SKK	corone slovacche	41,602
ISK	corone islandesi	84,13	TRL	lire turche	1775000
NOK	corone norvegesi	7,274	AUD	dollari australiani	1,8012
BGN	lev bulgari	1,9546	CAD	dollari canadesi	1,6304
CYP	sterline cipriote	0,57854	HKD	dollari di Hong Kong	8,3073
CZK	corone ceche	31,425	NZD	dollari neozelandesi	1,9317
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	1,8467
HUF	fiorini ungheresi	246,2	KRW	won sudcoreani	1249,91
LTL	litas lituani	3,4524	ZAR	rand sudafricani	9,425

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso COMP/M.3029 — Société Générale/AIHL Europe)**

(2003/C 13/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 9 gennaio 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Con tale operazione l'impresa francese Société Générale (attraverso una serie di imprese interamente controllate, tra le quali ALD International GmbH) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo di 15 imprese [Axus SA (Belgio), Axus Danmark A/S (Danimarca), Axus Finland Oy (Finlandia), Locaplan SA (Francia), Locacourtage SA (Francia), Axus Italiana Srl (Italia), Acomindus Srl (Italia), Axus Luxembourg SA (Lussemburgo), Axus Nederland BV (Olanda), Axus Norge A/S (Norvegia), Axus Portugal — Gestão de Frotas SA (Portogallo), Axus España SA (Spagna), Axus Sverige AB (Svezia), Axus UK Limited (Regno Unito), Alexander Contact Rentals Limited (Regno Unito)] costituenti il gruppo Axus International Hertz Lease Europe «AIHL Europe», mediante acquisto di azioni o quote. Tale gruppo appartiene ad Axus International Inc., una società controllata da Ford Motor Company.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Société Générale: servizi bancari al dettaglio, gestione di beni e banca di investimento. Attraverso la società ALD International, Société Générale è attiva nel settore del Full Fleet Leasing e dei servizi di gestione,

— AIHL Europe: Full fleet leasing e servizi di gestione.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3029 — Société Générale/AIHL Europe, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
DG Concorrenza  
Direzione B — Task Force Concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso COMP/M.3068 — Ascott Group/Goldman Sachs/Orville)**

(2003/C 13/07)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 13 gennaio 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Con tale operazione le imprese The Ascott Group Limited («Ascott», Singapore), controllata da Singapore Technologies Pte Ltd («Singapore Technologies», Singapore) e The Goldman Sachs Group, Inc. («Goldman Sachs», Stati Uniti) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo in comune della impresa Orville SAS («Orville», Francia), precedentemente controllata da Goldman Sachs, mediante acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Ascott: gestione di residences di breve permanenza e gestione di investimenti,
- Singapore Technologies: sistemi ingegneristici, tecnologia dell'informazione, servizi pubblici (utilities), servizi immobiliari e finanziari, alberghi e servizi di residenza, capitali di rischio e gestione di investimenti,
- Goldman Sachs: banca di investimento,
- Orville: gestione di residences di breve permanenza.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3068 — Ascott Group/Goldman Sachs/Orville, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
DG Concorrenza  
Direzione B — Task Force Concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso COMP/M.2980 — Cargill/AOP)**

(2003/C 13/08)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 19 dicembre 2002 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 302M2980. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

---

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso COMP/M.3032 — Interbrew/Brauergilde)**

(2003/C 13/09)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 19 dicembre 2002 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CDE» della base dati Celex, documento n. 302M3032. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

---

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso COMP/M.3001 — Celanese/Clariant Emulsion Business)**

(2003/C 13/10)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 16 dicembre 2002 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CDE» della base dati Celex, documento n. 302M3001. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso COMP/M.3021 — Apax/Duke/Focus Wickes/JV)**

(2003/C 13/11)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 14 gennaio 2003 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 303M3021. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09



**RETTIFICHE**

**Rettifica della pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 255 del 23 ottobre 2002)*

(2003/C 13/12)

A pagina 14, al punto 4.8 «Etichettatura», prima riga, la parola «Enterprise» è soppressa.

---